

Diritto e Ambiente

Anna Cicchetti

Preliminare ad ogni ragionamento giuridico sull'ambiente è la consapevolezza dell'importanza del bene di cui si intende trattare. Infatti, senza una reale comprensione del ruolo e della preziosità che tale fattore assume per l'intera collettività, concepita non solo come ordinamento giuridico, ma anche come gruppo di persone che quotidianamente vive ed interagisce con l'*habitat* che lo circonda, non si avverte l'esigenza di apprestare ad esso una tutela in senso lato e conseguentemente quella giuridica.

La salvaguardia dell'ambiente, pertanto, ha senso solo ove prima si sia compresa l'importanza e la vitalità del bene oggetto di protezione; così accade per tutti i valori garantiti dal nostro ordinamento e così avviene anche per l'ambiente.

La tematica presenta fin da subito una certa complessità, in quanto gli aspetti che la compongono sono in continua evoluzione e richiedono una costante attenzione e un'efficace capacità di intervento.

Al riguardo si è tenuto un seminario di studi, a Rimini, il 12 maggio 2009, presso la Facoltà di economia dell'Università degli Studi di Bologna, sede di Rimini, avente per titolo "La tutela giuridica dell'ambiente".

In particolare, le relazioni che si sono succedute hanno sottolineato l'importanza di un intervento normativo in materia, evidenziando la necessità di regole giuridiche anche se l'ambiente non si presta ad una piena codificazione. La scienza economica ci dice che l'ambiente deve essere regolamentato. Gli strumenti giuridici possono essere inadeguati ma diventano irrinunciabili per apprestare una tutela effettiva.

L'ambiente dal punto di vista legislativo è di recente costituzione. Nel 1986 viene istituito l'omonimo Ministero, con cui l'ambiente diventa un interesse pubblico la cui tutela va ponderata con altri interessi rilevanti per il nostro ordinamento.

Il tema ambientale ha una matrice internazionale e il nostro legislatore è intervenuto più volte in materia, ora recependo disposizioni comunitarie ora cercando di dare compiutezza alla molteplicità di norme prodotte nel settore.

Ultima tappa di questo processo è stata l'emanazione del d. lgs. n. 152 del 2006. Il motivo dell'adozione di tale *corpus* normativo va individuato nella necessità del legislatore statale di recepire, per altro in ritardo di sei mesi, le Direttive Comunitarie relative alla VIA e alla VAS, cogliendo l'occasione per rimettere mano alla legislazione ambientale, varando quello che comunemente viene definito come Codice dell'ambiente.

In realtà trattasi per certi aspetti di un *restyling* di norme ormai consolidate, ma rimarcate e attualizzate nell'ottica di dare compiutezza alla materia in esame. Nel corso delle relazioni, da diversi studiosi sono state evidenziate luci ed ombre del Codice dell'ambiente, con particolare riguardo alla lunghezza e al contempo la non esaustività dello stesso. Tuttavia, se da un lato, questo aspetto può essere letto anche come segno tipico del diritto del nostro tempo che, per il momento di

cambiamento che viviamo, inevitabilmente è un diritto transitorio, dall'altro, esso provoca anche effetti preoccupanti, in quanto certi profili di certezza rischiano di appannarsi.

Il Codice doveva rappresentare la soluzione di varie problematiche, il punto di arrivo per la definizione di questioni irrisolte. I vecchi Codici, quello di Giustiniano (400 d.C) e napoleonico (1804) erano delle cattedrali di leggi, questo ha un'impostazione completamente diversa, non contenendo una disciplina esaustiva della materia.

Proprio in virtù di una così intensa produzione normativa, concentrata in pochi anni, diventa difficile dare una nozione giuridica all'ambiente, in quanto non è possibile distinguerlo da ciascuna delle sue componenti, spesso disciplinate da leggi di settore.

I relatori hanno infatti evidenziato come esso non possa essere considerato solo in se stesso, ma piuttosto come una materia trasversale che tocca aspetti che necessariamente si intersecano con l'organizzazione generale delle pubbliche amministrazioni o con particolari profili di altre materie.

Del resto ontologicamente e per sua natura l'ambiente ha inevitabili connessioni, ad esempio, con la pianificazione urbanistica, con il paesaggio, con la salute, con il turismo e pertanto questi punti di contatto e l'intreccio di tali aspetti debbono trovare una puntuale disciplina.

Il problema, semmai, è come interpretare questa regolamentazione o verosimilmente come attuare quel bilanciamento di interessi in gioco che sempre più spesso costituisce l'oggetto di valutazione e di decisione ora della pubblica amministrazione intesa in senso lato ora dei giudici.

Tuttavia, è stato rilevato che quando il giudice interviene per tutelare l'ambiente, il danno è già fatto e il legislatore ha già fallito; la tutela e la prevenzione vanno quindi apportate in altre sedi.

Ma vi è di più. La considerazione del valore ambientale da sempre riveste un ruolo importante, tanto che principi e strumenti nati *ad hoc*, hanno poi finito per essere estesi e applicati anche ad altri settori.

Così, le ragioni del progresso, quelle del mercato e del turismo dovranno essere valutate e ponderate anche in relazione al valore ambientale e l'interprete in ciascun caso dovrà decidere quale tutela merita di essere apprestata e quale valore o materia dovrà subire delle limitazioni.

La cultura della tutela dell'ambiente oggi è radicata e questo fatto ha inciso anche sull'economia e sullo sviluppo sostenibile. L'ambiente si presta dal punto di vista legislativo a portare una nuova metodologia, in quanto può essere visto anche come un nuovo modo di leggere le cose, si pensi allo strumento della *class action* di cui si discute l'applicazione al settore.

Infine, sono stati trattati anche alcuni aspetti della semplificazione amministrativa applicabili al settore ambientale e profili di teoria generale della materia. Questo, in quanto trattasi di un interesse trasversale, che interviene sia nei procedimenti preordinati alla protezione dell'ambiente sia nei procedimenti orientati alla semplificazione. Tale esigenza diviene sempre più avvertita, sia in via generale, sia

nei settori speciali, in particolare con riferimento alla conferenza dei servizi, strumento volto a favorire la composizione dei vari interessi in gioco.

In conclusione, è stato quindi rilevato come a seguito della Riforma del titolo V della Costituzione l'ambiente sia divenuto una materia di competenza esclusiva statale. Tuttavia, ciò non ha limitato la produzione di leggi regionali data la trasversalità della materia.

Pertanto, anche il rapporto con le generazioni future, il tema dei costi sostenibili pensati in termini prudenziali, l'uso comune dell'ambiente, in quanto bene pubblico o l'educazione alla tutela e al rispetto dello stesso andranno giocati tenendo in adeguata attenzione e considerazione tutti gli attori coinvolti, anche a livelli istituzionali diversi.